

NOTE ALLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
E DI PIANI DI ABBATTIMENTO DI SPECIE RITENUTE NOCIVE
Corte costituzionale sentenze n. 391, 392, 393 del 2005

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Le sentenze in oggetto confermano l'orientamento, oramai consolidato, della Corte costituzionale che riconosce limiti alla competenza regionale - in astratto esclusiva - nel settore venatorio.

È bene, infatti, ricordare che la Consulta, nella sentenza n. 407 del 2002, ha indicato la *tutela dell'ambiente e dell'ecosistema* - di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. s) – non come una materia, ma come un valore costituzionalmente protetto per il perseguimento del quale lo “*Stato può dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale incidenti anche sulle competenze legislative regionali*”.

Tale interpretazione ha costretto ad attenuare alcuni degli entusiasmi iniziali delle Regioni che, dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione (ad opera della legge costituzionale n. 3/2001), avevano approvato leggi in materia, sia pure con tecniche di ingerenza settoriali, sentendosi libere di intervenire a proprio piacimento in virtù della “riclassificazione” - da oggetto di potestà legislativa concorrente a potestà legislativa regionale esclusiva ex art.117 Cost., 4° comma, - della relativa competenza.

Nei casi a seguire si ripropone la questione del rapporto tra normativa statale e normativa regionale.

Sentenza n. 391/2005: *Questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 25/8/2003, n. 15, recante: "Modifica legge regionale 13/8/1998, n. 27. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistiche ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria".*

Secondo il ricorrente, la legge impugnata, che consta del solo articolo 1, - consentendo di effettuare il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un'ora dopo il tramonto, oltre che nei confronti della già prevista categoria degli ungulati, anche per gli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente - non rispetterebbe gli *standards* di tutela uniforme dettati dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) ed, in tal modo, si porrebbe in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione che, per la fissazione di tali *standards*, ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale.

Al riguardo la Corte, richiamando quanto già affermato nelle sentenze n. 536 del 2002 e n. 226 del 2003, precisa che l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, esprime un'esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali.

In particolare, nella sentenza n. 536/2002, la stessa Corte ha affermato (con riferimento, tra l'altro, ad una Regione a statuto speciale cui è riconosciuta competenza primaria in materia di caccia) che *“la disciplina statale rivolta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema può incidere sulla materia caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l'intervento statale sia rivolto a garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato”*.

La delimitazione temporale del prelievo venatorio, disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992, è stata considerata, proprio nelle richiamate sentenze, come *“rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili”* e, quindi, rispondente all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale.

Allungare il termine della chiusura della stagione venatoria, oltre quello previsto dalla legge statale, equivale, quindi, ad incidere sul *“nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi – accanto all'elencazione delle specie cacciabili – la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la*

riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio” [cfr. sentenze n. 323 del 1998 e n. 226 del 2003].

A detta della Corte, analoga ratio va riconosciuta alla previsione del termine giornaliero, anch'esso fissato al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili.

La legge regionale in questione, quindi, procrastinando fino ad un'ora dopo il tramonto il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo agli acquatici da appostamento che dipendono ecologicamente dalle zone umide, incide sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ed è stata, pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima.

Sentenza n. 392/2005: *Art. 7, c. 3°, 1° periodo, lett. a), legge Regione Friuli-Venezia Giulia 31/12/1999, n. 30, come integrato dall'art. 2, c. 1°, legge Regione Friuli-Venezia Giulia 4/9/2001, n. 20.*

Caccia - Regione Friuli-Venezia Giulia - piani di abbattimento di specie faunistiche ritenute nocive - partecipazione delle riserve di caccia regionale qualificate come conduttori di fondi – esorbitanza dalla competenza regionale.

La legge in oggetto è stata censurata, dal ricorrente, nella parte in cui consente che all'esecuzione di piani di abbattimento di fauna selvatica procedano, oltre che i soggetti di cui all'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*), anche le Riserve di caccia situate nel territorio della Regione, a mezzo di cacciatori ad esse assegnati, in quanto qualificate come “*conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi*”.

La Consulta, in questo caso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alla qualificazione delle Riserve di caccia quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi.

La questione sollevata dal ricorrente è stata, infatti, ritenuta fondata nei limiti di seguito precisati.

L'articolo 19, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992, nel disciplinare l'abbattimento di fauna nociva, prevede che *“le regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio”*.

Si tratta chiaramente, quindi, di attività non svolta per fini venatori, perché l'abbattimento di fauna nociva (che peraltro viene preso in considerazione dalla norma statale solo come *extrema ratio*, e cioè solo dopo che non si sia riusciti ad ottenere dei risultati con l'applicazione di metodi ecologici) è, comunque, previsto soltanto a fini di tutela dell'ecosistema.

La norma nazionale richiamata trae origine da un'attenta ponderazione di due distinte esigenze ed è tesa ad evitare che la tutela degli interessi - sanitari, di selezione biologica, di protezione delle produzioni zootecniche, etc.- perseguiti con i piani di abbattimento sconfini nella compromissione della sopravvivenza di alcune specie faunistiche ancorché nocive. A tale scopo l'art. 19, comma 2, contiene un elenco tassativo di soggetti autorizzati all'esecuzione di tali piani - guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di abbattimento, guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio - nel quale non sono compresi i cacciatori.

Orbene, secondo la Corte, non vi è dubbio, innanzi tutto, che l'art. 19 della legge quadro n. 157 del 1992, nella parte in cui disciplina i poteri regionali di controllo faunistico, costituisce un principio fondamentale della materia, a norma dell'art. 117 Cost., tale da condizionare e vincolare la potestà

legislativa regionale e questo non solo per la sua collocazione all'interno della legge quadro e per il rilievo generale dei criteri in esso contenuti; ma anche per il suo significato innovativo rispetto alla disciplina del controllo faunistico di cui alla precedente legge cornice 27 dicembre 1977, n. 968 (*Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia*), che all'art. 12 non precludeva la partecipazione dei cacciatori (non proprietari dei fondi interessati) all'esecuzione dei piani di abbattimento destinati al controllo selettivo.

La rigorosa disciplina del controllo faunistico recata dall'art. 19 della suddetta legge è, inoltre, strettamente connessa all'ambito di operatività della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (v. sentenza n. 135 del 2001).

È, quindi, proprio con tale principio espresso dalla norma statale che si pone in contrasto l'articolo 7, comma 3, primo periodo e lettera *a*) della legge regionale impugnata.

Tale contrasto, tuttavia, non si rinviene nella parte della la norma censurata dove prevede, alla lettera *a*), che le Riserve di caccia “*provvedono all'attuazione dei censimenti ed alla predisposizione dei piani di abbattimento*”; questa formula, infatti, deve essere intesa nel senso che alle Riserve è affidato il diverso, e più limitato, compito di porre in essere una serie di attività preparatorie che nulla hanno a che vedere con l'esecuzione dei piani.

Il contrasto, invece, emerge in quanto la norma regionale qualifica tali Riserve “*quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi*”, facendo così rientrare le Riserve di caccia, e per esse i cacciatori assegnati, tra i soggetti autorizzati all'esecuzione dei piani.

Non trattandosi nella specie di attività venatoria, la Corte precisa che il previsto ampliamento risulta irragionevole e, in quanto tale, si pone come esorbitante rispetto alla potestà integrativo-attuativa attribuita al legislatore regionale in materia di tutela della fauna.

Sentenza n. 393/2005: *Questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 29/7/2003, n. 17, recante: "Ulteriore modificazione della legge regionale 17/5/1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)".*

L'articolo 3 della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, modificando l'articolo 32 della legge regionale n. 14 del 1994, prevede che *“La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e previo parere della competente commissione consiliare permanente, approva il calendario venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi della caccia, disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità”*.

In questo caso la Corte, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha ritenuto che tale nuova formulazione dell'articolo 32 della legge regionale impugnata non escluda, in realtà, il rinvio alle procedure, alle condizioni ed ai limiti previsti dall'art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, poiché esso si limita a disporre che il calendario venatorio può prevedere una diversa data di inizio per il periodo venatorio relativamente ad alcune specie solo *“ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157”*.

Pertanto, la norma regionale non si discosta da quanto previsto dalla norma statale. Infatti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria, in periodi diversi da quelli previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, deve comunque ritenersi subordinata, anche nella Regione Umbria, alla integrale applicazione della disciplina dettata dalla legge quadro.

Così intesa la disposizione regionale impugnata; si deve concludere che vengono rispettati anche gli obblighi comunitari, ed in particolare quelli posti della direttiva 79/409/CEE (cd. direttiva uccelli), perché la disposizione regionale, mediante il richiamo espresso all'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si pone in conformità con la disciplina statale che di tale direttiva costituisce attuazione.

Publicato il 2.11.05

Valentina Vattani

IN CALCE LE MOTIVAZIONI INTEGRALI DELLE SENTENZE IN OGGETTO

SENTENZA N. 391

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 ottobre 2003, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri;

udito l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2003 e depositato il successivo 30 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Secondo il ricorrente, la legge impugnata eccederebbe l'ambito delle competenze regionali consentendo di effettuare il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un'ora dopo il tramonto, oltre che nei confronti della già prevista categoria degli ungulati, anche per gli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente.

Sempre secondo il ricorrente, la norma censurata non rispetterebbe gli *standards* di tutela uniforme dettati dallo Stato allo scopo di garantire l'equilibrio ambientale in maniera unitaria e soddisfacente sul territorio nazionale.

Il riferimento va, in particolare, all'art. 18 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale, in attuazione di obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio, rispondendo all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per il cui soddisfacimento, come riconosciuto nella giurisprudenza di questa Corte, l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale.

2. - La resistente Regione Puglia si è costituita con una memoria depositata il 25 novembre 2003 e perciò oltre il termine previsto dall'art. 23, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3. - L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, in data 19 ottobre 2004, una memoria nella quale insiste per l'accoglimento della questione.

Rileva la difesa erariale che l'esito dell'intervento legislativo regionale è rappresentato dall'estensione della fascia oraria di esercizio dell'attività venatoria avente ad oggetto la selvaggina d'acqua fino ad un'ora dopo il tramonto del sole. Siffatta disposizione si porrebbe in evidente contrasto con l'articolo 18, comma 7, della legge statale n. 157 del 1992, il quale statuisce, in termini perentori, che "la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto", con la sola eccezione dell'abbattimento selettivo degli ungulati per massimo un'ora dopo il tramonto.

Tale contrasto con la legge statale, che si configura quale legge posta a tutela dell'ambiente, si tradurrebbe in un pregiudizio alle azioni di conservazione di numerose specie di fauna selvatica e nell'invasione della competenza esclusiva statale nel settore individuato nell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale che, riguardo alla protezione dell'ambiente, ha riconosciuto la competenza statale a dettare standards di tutela minimi ed uniformi sull'intero territorio nazionale, il ricorrente sottolinea che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dal comma 7 dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rispondendo in modo mirato all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Sul punto si rappresenta come dato

notorio, avallato dalla scienza etologica, il fatto che il picco della concentrazione degli anatidi selvatici in corrispondenza degli specchi d'acqua si verifica a ridosso del crepuscolo.

La legge regionale avrebbe dunque inciso sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, procrastinando oltre il termine ultimo previsto dalla legge statale la chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo ai volatili che dipendono ecologicamente dalle zone umide.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Secondo il ricorrente, la legge impugnata, che consta del solo articolo 1, - consentendo di effettuare il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un'ora dopo il tramonto, oltre che nei confronti della già prevista categoria degli ungulati, anche per gli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente - non rispetterebbe gli *standards* di tutela uniforme dettati dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ed, in tal modo, si porrebbe in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione che, per la fissazione di tali *standards*, ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale.

2. - Preliminarmente occorre rilevare che la Regione Puglia si è costituita nel presente giudizio con atto depositato il 25 novembre 2003 e cioè dopo la scadenza del termine di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso, avvenuto il 30 ottobre 2003 (art. 23, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). La costituzione della Regione Puglia deve pertanto dichiararsi inammissibile, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte circa la perentorietà, anche per la parte resistente, dei termini per la costituzione in giudizio.

Sempre in via preliminare va osservato che, sebbene nel ricorso si faccia riferimento generico all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, la relazione ministeriale allegata al verbale della riunione del Consiglio dei ministri, nella quale si è deciso di sollevare la presente questione di legittimità costituzionale, indica, con maggiore precisione, il comma 7 del medesimo art. 18, che ammette il prolungamento della giornata di caccia oltre il tramonto solo per gli ungulati. Pertanto, è dall'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992 che deve ritenersi integrato il parametro di legittimità costituzionale.

3. - La questione è fondata.

Come questa Corte ha più volte ribadito, sia con riferimento alle regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni (e province) ad autonomia speciale (sentenze n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002), la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 "è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di *standard* minimi di tutela della fauna" (sentenza n. 311 del 2003).

Analoga ratio va riconosciuta alla previsione del termine giornaliero, anch'esso fissato al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili.

La legge regionale, procrastinando fino ad un'ora dopo il tramonto il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo agli acquatici da appostamento che dipendono ecologicamente dalle zone umide, incide sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ed è pertanto costituzionalmente illegittima.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998,

n. 27 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005.

SENTENZA N. 392

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, primo periodo e lettera *a*), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), così come integrato dall'articolo 2, comma 1 (*recte*: comma 2), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale n. 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 24/1996 e alla legge regionale n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria), promosso con ordinanza del 23 aprile 2003 dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sul ricorso proposto dalla LAV Lega Anti Vivisezione contro Provincia di Pordenone ed altri, iscritta al n. 500 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di costituzione della LAV Lega Anti Vivisezione;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri;

udito l'avvocato Alessio Petretti per la LAV Lega Anti Vivisezione.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 23 aprile 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, primo periodo e lettera *a*), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), così come integrato dall'articolo 2, comma 1 (*recte*: comma 2), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale n. 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 24/1996 e alla legge regionale n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria), in riferimento all'articolo 6, numero 3, e all'articolo 4, numero 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché in riferimento all'articolo 116, primo comma, della Costituzione.

Il TAR premette in fatto di essere stato investito del ricorso per l'annullamento di una deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone relativa all'individuazione del personale preposto al controllo della cattura e dell'abbattimento della fauna nociva. Con tale deliberazione, adottata in revoca di una precedente, sospesa in via cautelare dal medesimo TAR, la Giunta ha motivato in ordine alla prevalenza del parere del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria della Regione Friuli-Venezia Giulia rispetto a quello del competente dirigente di servizio della Provincia ed ha confermato il dispositivo.

In ordine alla rilevanza, il giudice *a quo* precisa che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale condurrebbe il collegio a riconoscere la sussistenza del *fumus boni iuris* e quindi, essendo già stata riconosciuta la sussistenza di un danno grave e irreparabile (che ha indotto il collegio a sospendere in via interinale il provvedimento impugnato fino alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale), all'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione della deliberazione giuntale che su tale norma fonda il suo dispositivo.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente afferma che la norma censurata non osserva i limiti della potestà legislativa regionale integrativo-attuativa in materia di protezione della fauna, di cui all'articolo 6, numero 3, dello statuto, poiché consente che all'esecuzione di piani di abbattimento di fauna selvatica ritenuta nociva – autorizzati, ai sensi dell'articolo 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999 n. 30, dall'Assessore delegato in materia di caccia – procedano, oltre che i soggetti di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), cui l'articolo 37 fa espresso rinvio, anche le riserve di caccia, a mezzo dei cacciatori ad esse iscritti, in quanto qualificate dalle citate norme regionali come "conduttori a fini faunistico venatori dei fondi".

Secondo il rimettente, infatti, la disposizione censurata non si limiterebbe ad integrare e attuare l'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ma lo modificherebbe, aggiungendo ai soggetti autorizzati al controllo della fauna nociva, che sono tassativamente indicati in tale articolo (guardie venatorie provinciali e, se in possesso di licenza di caccia, proprietari o conduttori dei fondi interessati, guardie forestali o comunali), numerosi altri soggetti, quali, potenzialmente, tutti i cacciatori iscritti alle riserve di caccia della Provincia di Pordenone, di volta in volta inserite nei piani di abbattimento.

In tal modo, ad avviso del rimettente, si comprometterebbe "la stessa finalità di bilanciamento fra la tutela degli interessi tutelati contro l'eccessiva moltiplicazione di specie faunistiche nocive e quella della conservazione di dette specie, assicurata attraverso la tassativa indicazione dei soggetti, che possono essere autorizzati ad attuare le misure di controllo selettivo di detta fauna".

Il giudice *a quo* precisa inoltre che, pur essendo incontestato che la disciplina in esame vada ricondotta alla materia "tutela della fauna", l'articolo 7, comma 3, primo periodo e lettera *a*), della legge regionale n. 30 del 1999 sarebbe, comunque, viziato anche qualora si volesse ricondurre la potestà esercitata dalla Regione alla "materia caccia", materia in cui la Regione ha, ai sensi dell'articolo 4, numero 3, dello statuto, competenza esclusiva.

Infatti, anche questa potestà deve svolgersi in armonia con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, fra cui vanno annoverate tutte quelle di principio della legge n. 157 del 1992, alle quali sono tenute ad adeguarsi anche le regioni a statuto speciale.

Al giudice rimettente non pare dubbio che l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 costituisca norma di riforma economico-sociale, perché elenca un *numerus clausus* di soggetti autorizzati all'esecuzione dei piani di abbattimento, all'evidente scopo di evitare che la tutela degli interessi (sanitari, di selezione biologica, di protezione delle produzioni zootecniche, ecc.) perseguita con i piani di abbattimento trasmodi in compromissione della sopravvivenza delle specie faunistiche.

Sempre secondo il giudice *a quo*, la normativa regionale viola non solo i limiti posti alla potestà legislativa integrativo-attuativa in materia di protezione della fauna riconosciuta dall'articolo 6, numero 3, dello statuto, ma ogni potestà legislativa regionale, anche esclusiva, nella parte in cui, in violazione dei principi generali dell'ordinamento e degli interessi nazionali, dispone, per il solo territorio del Friuli-Venezia Giulia, una modifica dell'ordinamento civilistico, introducendo una nuova figura di conduttore dei fondi, vale a dire i conduttori a fini faunistico venatori.

Tale disposizione si porrebbe in contrasto con le richiamate norme dello statuto, eccedendo i limiti della potestà legislativa integrativo-attuativa e della potestà esclusiva, anche perché limiterebbe le facoltà di disposizione e godimento del proprietario, conduttore e affittuario, i quali devono consentire a soggetti estranei di introdursi nel fondo proprio o da loro detenuto.

Nel complesso, secondo il giudice *a quo*, la disposizione censurata viola, oltre alle citate norme statutarie, anche l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, in quanto alle Regioni a statuto speciale è concessa esclusivamente l'autonomia prevista dai rispettivi statuti.

2. – Con memoria depositata il 2 settembre 2003 si è costituita in giudizio la Lega Anti Vivisezione (LAV), ricorrente nel giudizio *a quo*, che insiste per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, facendo propri i motivi esposti nell'ordinanza di rimessione.

La LAV precisa che la disposizione impugnata sarebbe in contrasto anche con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, poiché, nel permettere a soggetti che non hanno i requisiti previsti dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992 di esercitare azioni di prelievo con abbattimento di specie protette in periodi non consentiti dal calendario venatorio, in aree non consentite e con l'uso di mezzi normalmente vietati, comporterebbe la loro non assoggettabilità al sistema penale italiano.

3. – In prossimità dell'udienza pubblica, con memoria depositata il 20 aprile 2005, la Lega Anti Vivisezione (LAV) insiste per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, ribadendo quanto sostenuto nell'atto di costituzione e richiamando altresì la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare la sentenza n. 135 del 2001.

Secondo la parte privata, con tale decisione, la Corte ha chiarito che l'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 costituisce un principio fondamentale della materia, tale da vincolare la potestà legislativa regionale non solo per la sua collocazione all'interno della legge quadro, ma anche per il suo significato innovativo rispetto alla disciplina del controllo faunistico di cui alla precedente legge cornice 27 dicembre 1977, n. 968, che all'articolo 12 non precludeva la partecipazione dei cacciatori (non proprietari dei fondi interessati) all'esecuzione dei piani di abbattimento.

Rispetto al secondo profilo di censura, vale a dire la violazione del limite dell'ordinamento civile, la LAV precisa che, mentre l'articolo 842 del cod. civ. consente l'accesso ai fondi da parte dei cacciatori muniti di licenza rilasciata dall'autorità, l'articolo 7, comma 3, primo periodo e lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1999 consentirebbe, "unicamente nella Regione Friuli-Venezia Giulia, l'accesso su fondi altrui per l'esercizio di un'attività diversa dalla caccia ed a soggetti di diritto, quali le Riserve di caccia, e quindi a tutti i cacciatori della regione ad esse associati nei rispettivi ambiti territoriali".

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 23 aprile 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, primo periodo e lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 20 (Gestione ed esercizio dell'attività

venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), così come integrato dall'articolo 2, comma 1 (*recte*: comma 2), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 30 (Modifiche alla legge regionale n. 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 24/1996 e alla legge regionale n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria), in riferimento all'articolo 6, numero 3, e all'articolo 4, numero 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché in riferimento all'articolo 116, primo comma, della Costituzione.

L'art. 7, comma 3, primo periodo e lett. a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1999, così come integrato dall'articolo 2, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20 è censurato nella parte in cui consente che all'esecuzione di piani di abbattimento di fauna selvatica procedano, oltre che i soggetti di cui all'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), anche le Riserve di caccia situate nel territorio della Regione, a mezzo di cacciatori ad esse assegnati, in quanto qualificate come "conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi".

2. – La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

La norma censurata si inserisce nel complesso quadro normativo degli articoli 7 e 37 della legge regionale citata e dell'articolo 19, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992.

L'articolo 7 si occupa di definire le Riserve di caccia e di prevederne le funzioni. In particolare, secondo tale articolo, "il territorio regionale destinato a gestione venatoria pubblica è suddiviso nelle unità territoriali denominate Riserve di caccia", associazioni senza fini di lucro, "composte dai cacciatori ad esse assegnati". Prosegue ancora l'articolo prevedendo che, al fine del perseguimento della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell'esercizio venatorio, le Riserve, "quali conduttori a fini faunistico-venatori", pongono in essere diverse attività tra le quali, alla lettera a), è prevista l'attuazione di censimenti e la predisposizione di piani di abbattimento.

L'articolo 37 della medesima legge dispone che, su motivata e documentata richiesta, l'Assessore regionale delegato in materia di caccia, previo parere dell'Istituto faunistico regionale e del Comitato faunistico venatorio regionale, possa autorizzare, in ogni tempo e a condizioni predeterminate e controllate, la cattura e l'abbattimento della cosiddetta fauna nociva, avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992.

Infine, l'articolo 19, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992, nel disciplinare l'abbattimento di fauna nociva, prevede che "le regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio".

Si tratta chiaramente di attività non svolta per fini venatori, perché l'abbattimento di fauna nociva – che peraltro viene preso in considerazione dalla norma statale solo come *extrema ratio*, dopo che i metodi ecologici non sono risultati efficaci risulta previsto soltanto a fini di tutela dell'ecosistema. Più esattamente, la norma da ultimo citata trae origine da un'attenta ponderazione per evitare che la tutela degli interessi (sanitari, di selezione biologica, di protezione delle produzioni zootecniche, ecc.) perseguiti con i piani di abbattimento trasmodi nella compromissione della sopravvivenza di alcune specie faunistiche ancorché nocive. A tale scopo l'art. 19, comma 2, contiene un elenco tassativo di soggetti autorizzati all'esecuzione di tali piani (guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di abbattimento, guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio), nel quale non sono compresi i cacciatori, come si desume, altresì, dal comma 3 del medesimo articolo 19, secondo il quale le sole Province di Trento e Bolzano possono

attuare i piani di abbattimento della fauna nociva anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

La previsione dell'art. 19 della legge statale n. 157 del 1992, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, "nella parte in cui disciplina i poteri regionali di controllo faunistico, costituisce un principio fondamentale della materia a norma dell'art.117 della Costituzione, tale da condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale: non solo per la sua collocazione all'interno della legge quadro e per il rilievo generale dei criteri in esso contenuti, frutto di una valutazione del legislatore statale di idoneità e adeguatezza di tali misure rispetto alle finalità ivi indicate, del controllo faunistico; ma anche per il suo significato innovativo rispetto alla disciplina del controllo faunistico di cui alla precedente legge cornice 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) che all'art. 12 non precludeva la partecipazione dei cacciatori (non proprietari dei fondi interessati) alla esecuzione dei piani di abbattimento destinati al controllo selettivo e per l'inerenza della disposizione [...] a materia contemplata dalla normativa comunitaria in tema di protezione delle specie selvatiche. La rigorosa disciplina del controllo faunistico recata dall'art.19 della legge n. 157 del 1992 è infatti strettamente connessa all'ambito di operatività della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione di uccelli selvatici" (sentenza n. 135 del 2001).

Ed è proprio con tale principio espresso dalla norma statale che si pone in contrasto l'articolo 7, comma 3, primo periodo e lettera a) della legge regionale impugnata, così come integrato dall'art. 2, comma 2, della legge del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20. Non in quanto la norma censurata prevede, alla lettera a), che le Riserve di caccia "provvedono all'attuazione dei censimenti ed alla predisposizione dei piani di abbattimento" (tale formula, così come quella usata dal successivo articolo 10 della medesima legge, deve essere intesa nel senso che alle Riserve è affidato il diverso, e più limitato, compito di porre in essere una serie di attività preparatorie che nulla hanno a che vedere con l'esecuzione dei piani), ma in quanto qualifica tali Riserve "quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi", facendo così rientrare le Riserve di caccia, e per esse i cacciatori assegnati, tra i soggetti autorizzati all'esecuzione dei piani. Non trattandosi nella specie di attività venatoria, il previsto ampliamento risulta irragionevole, e in quanto tale si pone come esorbitante rispetto alla potestà

integrativo-attuativa che l'art. 6, numero 3, dello statuto attribuisce al legislatore regionale in materia di tutela della fauna.

La norma censurata è pertanto costituzionalmente illegittima limitatamente alla qualificazione delle Riserve di caccia quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), così come integrato dall'articolo 2, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale n. 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 24/1996 e alla legge regionale n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria), limitatamente alle parole "quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005.

SENTENZA N. 393

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17 (Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 ottobre 2003, depositato in Cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri;

udito l'avvocato della Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2003 e depositato il successivo 17 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17 (Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in riferimento all'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Il ricorrente sostiene che la legge impugnata, modificando la precedente normativa regionale, amplia la possibilità di prelievo faunistico venatorio, anticipando la possibilità di cacciare talune specie a partire dal 1° settembre di ciascun anno.

La legge regionale sarebbe derogatoria del disposto della legge dello Stato 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), la quale all'art. 18 prevede degli archi temporali massimi per la cacciabilità delle diverse specie. La Regione Umbria

avrebbe provveduto ad abrogare il riferimento a tali archi temporali massimi ed invalicabili, precedentemente contenuto nella legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), semplicemente specificando che "Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità" (art. 3).

Sempre secondo il ricorrente l'art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992 autorizza le Regioni ad apportare specifiche modifiche ai termini iniziale e finale ai fini della cacciabilità delle specie, nell'ambito peraltro dei seguenti limiti: a) presenza di una motivazione in relazione a specifiche situazioni e necessità locali (delle quali invece non è fatta parola nella legge regionale, che non dà qualificazione alle eventuali deroghe); b) redazione di un piano faunistico adeguato, che deve accompagnare le eventuali deroghe conferendovi carattere di razionalità e pianificazione (nel nuovo testo della legge regionale invece si disciplina solo la procedura di deroga, mentre non si configura la necessità di azione in forma pianificata); c) rispetto in ogni caso degli archi temporali massimi, previsti dal comma 1 dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992.

1.1. - La normativa regionale, derogatoria di quella nazionale nel senso di una minor tutela della fauna, si porrebbe dunque in contrasto con la ripartizione delle competenze costituzionalmente previste e, in particolare, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il quale affida la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla potestà esclusiva dello Stato. Sul punto il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte relativa all'esistenza di un nucleo normativo minimo di tutela della fauna e dell'ambiente su base nazionale (sentenze n. 226 e n. 227 del 2003, n. 536 del 2002).

1.2. - La normativa censurata violerebbe anche l'art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone sia alle leggi statali sia a quelle regionali il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, la cui difesa compete allo Stato in sede di giudizio su interventi legislativi regionali, al fine di evitare che l'Italia debba rispondere dei danni arrecati da dette violazioni. Sul punto il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, nella quale è detto che la normativa comunitaria, ancorché evidentemente non fissi date precise per i calendari venatori (come ovvio, applicandosi dette norme in Paesi geograficamente e

naturalisticamente assai differenti tra loro), vuole garantire uno *standard* minimo di tutela ai fini della sopravvivenza e riproduzione delle specie (direttiva 79/409/CEE). Estensioni ad oltranza del calendario venatorio andrebbero in senso peggiorativo di detto *standard* cui la comunità vuole dare garanzia e che lo Stato italiano ha più precisamente definito con la legge n. 157 del 1992.

2. - La Regione Umbria si è costituita con una memoria depositata il 5 gennaio 2004 e perciò oltre il termine previsto dall'art. 23, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1. - Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2003 e depositato il successivo 17 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17 (Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

2. - Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Umbria, perché avvenuta con atto depositato oltre il termine di carattere perentorio (per tutte, da ultimo, sentenza n. 307 del 2003) di venti giorni dal deposito del ricorso stabilito dall'art. 23, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3. - Va inoltre osservato che le censure, diversamente da quanto indicato nel ricorso, non riguardano l'intera legge regionale, ma il solo articolo 3, come emerge chiaramente dalla relazione ministeriale allegata al verbale della riunione del Consiglio dei ministri, nella quale si è deciso di sollevare la presente questione di legittimità costituzionale.

4. - La questione non è fondata.

L'articolo 3 della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, modificando l'articolo 32 della legge regionale n. 14 del 1994, prevede che "La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e previo parere della competente commissione consiliare permanente, approva il calendario

venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi della caccia, disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità".

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, tale nuova formulazione dell'articolo 32 della legge regionale n. 14 del 1994 non esclude, in realtà, il rinvio alle procedure, alle condizioni ed ai limiti previsti dall'art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, limitandosi a disporre che il calendario venatorio può prevedere una diversa data di inizio per il periodo venatorio relativamente ad alcune specie solo "ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".

Pertanto, la norma regionale non si discosta da quanto previsto dalla norma statale la quale, come questa Corte ha in più occasioni ribadito, fissa uno *standard* minimo di tutela della fauna il cui soddisfacimento è riservato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato perché l'autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria in periodi diversi da quelli previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, deve comunque ritenersi subordinata, anche nella Regione Umbria, alla integrale applicazione della disciplina dettata dal secondo comma del medesimo articolo.

Così intesa la disposizione regionale impugnata, anche infondata deve ritenersi la censura relativa al mancato rispetto degli obblighi comunitari, ed in particolare della direttiva 79/409/CEE (cd. direttiva uccelli), perché la disposizione regionale, mediante il richiamo espresso all'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si pone in conformità con la disciplina statale che di tale direttiva costituisce attuazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17 (Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005.